

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

redatto ai sensi dell'art. 111 del Regolamento Consob 11971 (Regolamento Emittenti)
**DI N. 740.408 AZIONI ORDINARIE BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.,
AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMA 2, CODICE CIVILE**

PREMESSO CHE

- (a) in data 1° luglio 2018, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato la delibera di trasformazione di Banca Popolare Valconca ("BPV" o la "Banca") in società per azioni;
- (b) in data 30 luglio 2018, la suddetta delibera di trasformazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Rimini (la "**Data di Iscrizione**");
- (c) ai possessori di azioni ordinarie BPV che non hanno concorso all'approvazione della delibera di trasformazione è stato attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**");
- (d) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 14 agosto 2018, nei termini di legge e secondo le modalità comunicate dalla Banca in data 30 luglio 2018 con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.bancavalconca.it (l' "**Avviso sul Diritto di Recesso**");
- (e) come riportato anche nell'Avviso sul Diritto di Recesso, il valore unitario di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato preventivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca – in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile – in Euro 2,62 per ciascuna azione;
- (f) il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 740.408 azioni ordinarie BPV (le "**Azioni Oggetto di Recesso**") pari al 7% del capitale sociale della Banca;
- (g) ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene innanzitutto mediante l'offerta in opzione delle stesse a tutti i soci della Banca titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni possedute;
- (h) l'offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso contenuta nel presente avviso è stata depositata in data 31 agosto 2018 presso il Registro delle Imprese di Rimini, nonché pubblicata sul sito internet www.bancavalconca.it e con le altre modalità ai sensi di legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
BPV OFFRE IN OPZIONE

ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, le Azioni Oggetto di Recesso, nei termini ed alle condizioni di seguito riportate (l' "**Offerta in Opzione**").

Offerta in Opzione

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, a tutti i soci BPV titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso e che risultano tali alla data del 31 agosto 2018 (i "**Soggetti Legittimati**"), in proporzione al numero di azioni possedute nel rapporto di:

n. 1 Azione Oggetto di Recesso per ogni 13,282945 azioni BPV possedute

(i “Diritti di Opzione”).

I Diritti di Opzione non saranno negoziabili su alcun mercato e potranno essere esercitati solo per un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso. Il numero di Azioni Oggetto di Recesso assegnabili a fronte delle opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all’unità.

Le Azioni Oggetto di Recesso e i Diritti di Opzione non sono e non possono essere offerti o venduti in nessun paese in cui l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Prezzo di Offerta

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte ad un prezzo pari a Euro 2,62 per ciascuna azione (il “**Prezzo di Offerta**”), corrispondente al valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione (il “**Periodo di Adesione**”) entro il quale i Soggetti Legittimati, a pena di decadenza, potranno esercitare i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito precisate, esercitare il diritto di prelazione di cui all’art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile (il “**Diritto di Prelazione**”) decorre **dal 3 settembre 2018 e fino al 15 ottobre 2018, estremi inclusi.**

Modalità di adesione

L’adesione all’Offerta in Opzione dovrà avvenire nei seguenti modi:

- tramite gli intermediari finanziari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. mediante la sottoscrizione di un apposito modulo corrispondente, nei contenuti, al facsimile disponibile presso la sede legale di BPV e sul sito internet www.bancavalconca.it e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell’aderente all’esercizio dei Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso (il “**Modulo di Adesione**”);
- per le azioni depositate presso BPV, tramite una delle filiali della Banca, compilando l’apposito Modulo di Adesione messo a disposizione nelle filiali.

Diritto di Prelazione

Coloro che eserciteranno i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno Diritto di Prelazione all’acquisto – sempre al Prezzo di Offerta – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (le “**Azioni Inoptate**”). A tal fine, i soci dovranno indicare nell’apposita sezione del Modulo di Adesione il numero massimo di Azioni Inoptate per le quali intendono esercitare tale diritto.

Qualora il numero di azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni Inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione, l’assegnazione delle stesse azioni tra tutti i richiedenti avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al numero di azioni acquistate in forza

dell'esercizio dei Diritti di Opzione, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

Collocamento presso terzi

Le Azioni Oggetto di Recesso che rimanessero invendute all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione potranno, previa valutazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, essere collocate presso terzi che ne facciano richiesta (art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile).

Tutte le informazioni necessarie in merito saranno comunicate in tempo utile mediante pubblicazione sul sito internet www.bancavalconca.it.

Risultati dell'Offerta in Opzione

BPV provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.bancavalconca.it.

I fondi rinvenienti dall'Offerta in Opzione (e dall'eventuale collocamento presso terzi delle Azioni Oggetto di Recesso) saranno utilizzati per rimborsare il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, secondo criteri di rimborso e riparto che assicurino la parità di trattamento a tutti gli azionisti.

Modalità e termini di pagamento, consegna delle Azioni Oggetto di Recesso

I termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso saranno comunicati dalla Banca con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.bancavalconca.it.

Il numero di Azioni Inoptate assegnate all'esito dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione sarà comunicato agli interessati dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

*** * ***

Si ricorda che, con riferimento al rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, l'articolo 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93: il "TUB") in materia di banche popolari e, in particolare, all'art. 28 TUB è stato introdotto il comma 2-*ter* che recita testualmente «*Nelle banche popolari [...] il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi*».

Le disposizioni di vigilanza attuative della norma testé richiamata sono ancora soggette a sospensione da parte del Consiglio di Stato, protratta fino alla data di

pubblicazione della sentenza di definizione nel merito del giudizio all'esito della pubblica udienza di discussione fissata per il 18 ottobre 2018 (ordinanza cautelare n. 3645/2018, pubblicata in data 1° agosto 2018).

La determinazione definitiva circa l'eventuale limitazione del rimborso ai sensi della normativa vigente sarà comunque assunta solo dopo che sarà nota l'entità del capitale facente capo ai soci recedenti ad esito della procedura sopra descritta.

Per effetto di quanto sopra richiamato, soltanto all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale collocamento presso terzi e qualora residuassero Azioni Inoptate invendute, il Consiglio di Amministrazione deciderà se ed in che termini limitare il diritto al rimborso delle azioni con fondi propri della Banca.

Morciano di Romagna, 31 agosto 2018